# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 aprile 2007.

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

#### DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

#### Decreta:

### Art. 1.

## Modifiche ed integrazioni

1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

## Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

## Art. 3.

#### Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

## Art. 4.

# Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro dell'interno AMATO

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani

# Allegato I Modifiche all'allegato A del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340

## 1. Modifiche del Titolo I

Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche:

1. Prima del punto 1. è inserito il seguente punto 0.

## << 0. - PRINCIPI COMUNI

- 1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificamente realizzati per l'installazione prevista, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
- 2. La prevalenza massima del sistema di pompaggio deve essere compatibile con la pressione di progetto di tutti i componenti e di tutte le tubazioni soggette alla pressione della pompa di erogazione, tenuto conto della pressione massima ammissibile dei serbatoi fissi.>>
- 2. Al punto 1. sono aggiunte le seguenti definizioni:
- Veicolo si allontani con la pistola di erogazione ancora connessa. Il dispositivo deve chiudere entrambi i lati del punto di frattura o di sganciamento al fine di fermare la fuoriuscita di G.P.L., minimizzandone le perdite.
- G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO): gas liquefattibile a temperatura ambiente, costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e da idrocarburi olefinici a tre o quattro atomi di carbonio. I requisiti ed i metodi di prova per il G.P.L. per autotrazione messo in commercio e distribuito in Italia sono definiti nella norma UNI EN 589.

IMPIANTO: complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla distribuzione del G.P.L. per autotrazione, installato in una stazione di distribuzione stradale erogante solo G.P.L. o erogante anche altri carburanti.

INTERRUTTORE DI EROGAZIONE AD AUTOCHIUSURA: dispositivo che consente l'erogazione del G.P.L. solo se mantenuto in posizione d'apertura tramite un'azione continua, esercitata manualmente su apposito dispositivo di comando (ad esempio: pulsante, leva, ecc.).

MANICHETTE FLESSIBILI DI TRAVASO: Tubazioni utilizzate per il riempimento dei serbatoi fissi, che consentono di collegare il punto di scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dei serbatoi.>>>

# 2. Modifica del punto 4. del Titolo II

Il punto 4. del Titolo II è sostituito dal seguente:

## << 4. - SERBATOI FISSI

### 4.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m³, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m³ ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.
- 2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85% della loro capacità.
- 3. Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte dell'operatore.
- 4. Ai fini della sicurezza antincendi i serbatoi possono essere installati:
- a) in cassa di contenimento in cemento armato, totalmente o parzialmente fuori terra;
- b) interrati o ricoperti.

In entrambi i casi i serbatoi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

# 4.2. - CASSA DI CONTENIMENTO

- 1. La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato e deve presentare le seguenti caratteristiche:
- impermeabilità
- spessore minimo di 0,2 m per le parti fuori terra;
- bordi superiori con sporgenza di almeno 0,2 m rispetto al livello del piano di campagna;
- dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,5 m fra le pareti e il serbatoio;
- copertura di tipo leggero, in materiale incombustibile con esclusione di lamiera metallica, per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici posizionata in modo da garantire la ventilazione naturale e l'ispezionabilità delle apparecchiature;
- gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva;
- nella cassa di contenimento il serbatoio deve essere ancorato su selle d'appoggio in modo che la generatrice inferiore risulti ad almeno 0,5 m di distanza dal fondo della cassa e lo strato di sabbia soprastante la generatrice superiore del serbatoio abbia lo spessore di almeno 0,3 m.

# 4.3. INTERRAMENTO O RICOPRIMENTO

- I I serbatoi possono essere installati completamente sotto il livello del suolo oppure parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In ogni caso i serbatoi devono essere completamente ricoperti e, in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, lo spessore minimo del materiale di ricopertura non deve essere minore di 0,5 m. I serbatoi devono essere dotati di un sistema di controllo per l'allineamento statico. I serbatoi devono essere contornati di sabbia o altro materiale adatto, costipato in modo da impedire spostamenti.
- 2. Le connessioni di attacco dei serbatoi devono sporgere al di sopra del materiale di ricopertura.
- 3. Nei serbatoi ricoperti, il materiale di ricoprimento deve essere adeguatamente protetto contro l'erosione da parte degli agenti atmosferici (ad esempio mediante manto erboso). >>

# 3. Modifica del punto 5. del Titolo II

Il punto 5. del Titolo II è sostituito dal seguente:

# << 5. - POMPE E COMPRESSORI

- 1. Le pompe adibite all'erogazione di G.P.L. possono essere installate:
- a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
- b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti. Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.
- 2. Qualora presenti, i compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta.
- 3. Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installate secondo le modalità riportate alla lettera b) del precedente comma 1. >>

## 4. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida

Dopo il punto 7. del Titolo II è inserito il seguente:

# << 7 - BIS. - TUBAZIONI PER G.P.L. IN FASE LIQUIDA

- 1. Le tubazioni per la movimentazione di G.P.L. liquido all'interno dell'impianto devono essere interrate. Ove l'interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.
- 2. In corrispondenza di zone soggette a traffico veicolare deve essere previsto un adatto sistema di protezione (ad es. lastre in calcestruzzo armato) al fine di evitare danni alle tubazioni sottostanti.
- 3. Tutte le giunzioni che non sono saldate devono essere ispezionabili.
- 4. Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione devono essere saldamente ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite di un dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del sistema di emergenza, idoneo ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.
- 5 Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all'apparecchio di distribuzione, se quest'ultimo non è già provvisto di un dispositivo con equivalente funzionalità.
- 6. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente punto devono essere osservate anche per le tubazioni in fase gassosa a pressione non ridotta, ossia comunicanti direttamente con serbatoi o recipienti contenenti G.P.L. in fase liquida.

## 5. Modifica del punto 8. del Titolo II

Il punto 8. del Titolo II è sostituito dal seguente:

# << 8. - DISPOSITIVI E MODALITÀ PER IL RIEMPIMENTO DEI SERBATOI FISSI

- 1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con manichette flessibili di travaso di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le manichette flessibili di travaso possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.
- 2. Il punto di riempimento, come definito al Titolo I, punto 1, deve essere munito di una valvola di non ritorno direttamente collegata ad una valvola di intercettazione.
- 3. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'impianto, l'estremità di attacco delle manichette all'autocisterna devono essere munite di una valvola di eccesso di flusso e di un dispositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella posizione di chiusura.
- 4. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'autocisterna, immediatamente a valle o a monte delle valvola d'intercettazione manuale dell'autocisterna si deve installare una valvola di eccesso di flusso.
- 5. Le parti terminali delle manichette flessibili di travaso devono essere munite di raccordi rapidi.
- 6. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.>>

# 6. Modifica del punto 12. del Titolo II

Il punto 12. del Titolo II è sostituito dal seguente:

## << 12. - ESTINTORI ED IDRANTI

- 1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.
- 2. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere provvisti di un impianto idrico di estinzione incendi reti idranti progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 gli impianti si classificano come segue:
- impianti con capacità complessiva non superiore a 30 mc: livello di rischio 1;

- impianti con capacità complessiva superiore a 30 mc: livello di rischio 2.

Per entrambi i livelli di rischio deve essere prevista la sola "protezione interna", con alimentazione idrica di tipo ordinario come definita dalla UNI 9490. L'impianto idrico deve consentire di raggiungere con il getto d'acqua di almeno un idrante e/o naspo ogni elemento pericoloso dell'impianto nonché l'area di sosta dell'autocisterna. E' ammessa l'installazione anche di un solo idrante e/o naspo purché sia soddisfatta la suddetta condizione.

3. Quando l'impianto non è in esercizio, è consentito proteggere gli elementi di erogazione con sistemi antieffrazione.>>

## 7. Modifica del punto 15.2 del Titolo II

Il punto 15.2 del Titolo II è sostituito dal seguente:

# << 15.2. - OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO

- 1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
- 2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
- il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti
  dotate di sistema di arresto di emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001, possono
  scaricare con motore in moto in quanto tale sistema è in grado di chiudere le valvole e spegnere
  il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di
  emergenza dell'impianto;
- le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate:
- l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
- sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;
- siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a potata di mano.
- 3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.
- 4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
- 5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.
- 6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.
- 7. Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di livello e di temperatura del liquido nel serbatoio.

# 8. Modifica del punto 15.3 del Titolo II

Il punto 15.3 del Titolo II è sostituito dal seguente:

## << 15.3. OPERAZIONI DI EROGAZIONE

- 1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.P.L. devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:
- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.
- 2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:
- posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
- rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).

## 9. Modifica del punto 17.2 del Titolo III

Il punto 17.2 del Titolo III è sostituito dal seguente:

# << 17.2 DISPOSITIVI E MODALITÀ PER IL RIEMPIMENTO DEI SERBATOI FISSI

1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8 relativamente all'utilizzo di manichette flessibili munite di raccordi rapidi, in dotazione all'impianto o all'autocisterna. >>

## 10. RIFORNIMENTO SELF-SERVICE

Dopo il Titolo III è inserito il seguente:

## << TITOLO IV - RIFORNIMENTO SELF-SERVICE

## 18. - GENERALITÀ

- 1. E' consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo.
- 2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L. il personale addetto deve sempre trovarsi in prossimità dell'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente. In assenza del personale addetto, il rifornimento self-service è vietato e deve essere materialmente impedito.

# 19. - REQUISITI PER IL RIFORNIMENTO SELF-SERVICE

- 1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere installato un interruttore di erogazione ad autochiusura.
- 2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
- l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione
  a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del G.P.L., in prossimità della colonnina
  di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola
  d'intercettazione;
- il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione e la fine dell'operazione di erogazione, che potrà riprendere solo previo consenso da parte del personale addetto.

- 3. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto.
- 4. Deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
- 5. Deve essere installato un dispositivo che consenta la dispersione in aria del volume di G.P.L. intrappolato tra le parti interconnesse prima che l'utente sconnetta la pistola di erogazione dal connettore del veicolo.
- 6. Devono essere utilizzati dispositivi automatici e/o di segnalazione all'utente ed al personale addetto al fine di assicurare che la pistola di erogazione sia correttamente riposizionata nell'apposito alloggiamento prima che l'utente si allontani definitivamente dall'impianto.

## 20. - SEGNALETICA DI SICUREZZA

- 1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:
- a) AVVERTENZE:
- Per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione
- In caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi
- E' vietato rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.)
- E' vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale
- E' vietato fumare e far circolare fiamme libere
- E' vietato l'uso di telefoni cellulari
- b) ISTRUZIONI PER L'OPERAZIONE DI RIFORNIMENTO
- Spegnere il motore e tirare il freno a mano
- Collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo
- Azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione
- Rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata
- E' vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto
- Scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento
- 2. Idonea segnaletica deve evidenziare l'interruttore di erogazione ad autochiusura e il sistema di comunicazione con il personale addetto. >>

07A03783

DECRETO 23 settembre 2008.

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Preidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la isciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione tradale di G.P.L. per autotrazione.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funcioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del uoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», ed in particolare l'art. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente il «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2007, recante «Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, concernente i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas combustibili per autotrazione al fine di disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;

>

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

## Decreta:

## Art. 1.

Modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003

1. Al fine di disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, e fermo restando il divieto di erogazione contemporanea da un unico apparecchio di distribuzione multiprodotto di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2008

Il Ministro dell'interno Maroni

Il Ministro dello sviluppo economico SCAJOLA

ALLEGATO 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, N. 340.

All'allegato  $\it A$  al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1. Al punto 13.1.3 Impianti misti punto 1, lettera c) dopo la parola «gasolio)», sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».
- 2. Al punto 13.1.3 Impianti misti punto 1, alla lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».
- 3. Al punto 15.3 Operazioni di erogazione è aggiunto il seguente punto:
- «3. L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto è consentita a condizione che l'erogazione contemporanea dei carburanti, dal medesimo apparecchio multiprodottò, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalità:
  - a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;
- b) gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);
  - c) gas naturale con gas naturale.
- A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con G.P.L. o gas naturale, nonché di G.P.L. con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto».

08A07006

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 2014.

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

# IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» che, in particolare, all'art. 17, comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonché per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

#### Decreta:

## Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

- 1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione riportata nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.
- 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro dell'interno ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico Guidi

ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO «A» AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, n. 340

All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- 1. Al paragrafo 5. Pompe e compressori il punto 1 è sostituito dal seguente:
  - «1. Le pompe possono essere installate:
    - a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
- b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.».
- 2. Al paragrafo 13.2. Distanze di sicurezza esterne il punto 1 lettera f), è sostituito dal seguente:
- «f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;».
- 3. Al paragrafo 13.2. Distanze di sicurezza esterne il punto 1, lettera j) è sostituito dal seguente:
  - (j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
- per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;
- 2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;
- 3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.».









- 4. Al paragrafo 15.3 Operazioni di erogazione il punto 3 è sostituito dal seguente:
- «3. È consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.».
- 5. Al paragrafo 15.7 Segnaletica di sicurezza il punto 3 è sostituito dal seguente:
- «3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti in particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: "È vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempitnento di bombole di GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 art. 18, comma 6).».
  - 6. Il paragrafo 18. Generalità è sostituito dal seguente:
    - «18. Generalità.
- 1. È consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.
- 2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi presso l'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.
- 3. È inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati a condizione che siano osservati i seguenti punti:

l'erogazione del gas sia automaticamente interdetta da un apposito sistema nel caso in cui la pistola di erogazione venga collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme al regolamento ECE-ONU 67-01, posto a servizio della propulsione del veicolo. Il sistema automatico di interdizione dell'erogazione del gas, nel rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili, deve essere conforme a norma tecnica adottata dall'Ente di Unificazione Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legittimamente riconosciuto, per il medesimo impiego, da un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo;

gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;

gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti tre requisiti:

 a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01 dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;

b) validità del serbatoio di GPL installato sul veicolo;

c) adeguata istruzione dell'utente sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità del serbatoio installato sul veicolo. L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.

L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.».

- 7. Il paragrafo 19 Requisiti per il rifornimento self-service è sostituito dal seguente:
  - «19 Requisiti per il rifornimento self-service.
- 1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.
  - 2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del GPL, in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione:

- il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione, la fine dell'operazione di erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le parti interconnesse.
- 3. Negli impianti self-service presidiati in prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
- 4. Negli impianti selfservice non presidiati, in prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
- 5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».
- 8. Al paragrafo 20. Segnaletica di sicurezza il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:
  - a) Avvertenze:

per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione (negli impianti presidiati);

è vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);


per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);

in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);

in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi;

- è vietato riempire bombole: ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 128/2006 "chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro.";
- è vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre 1'80% del suo volume nominale;

nell'area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione è vietato utilizzare apparati non adeguatamente



protetti dal rischio d'innesco, fumare anche a bordo del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.

b) Istruzioni per l'operazione di rifornimento:

spegnere il motore e tirare il freno a mano;

collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo;

azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione;

rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata;

è vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;

è vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti;

scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».

14A02767